

COMUNE DI SIAPICCIA



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI
PREMIANTI L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI
CATTURATI NEL TERRITORIO DI SIAPICCIA E
OSPITATI NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA
CON IL COMUNE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che questa Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento Comunale che disciplina l'erogazione di contributi a chi adotta cani randagi catturati nel territorio comunale e ospiti di strutture convenzionate con il Comune con Deliberazione C.C. n. 12 del 24/06/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/04/2022 con la quale sono stati approvati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuali relativi all'esercizio 2022 e dato atto che tra gli obiettivi di performance approvati come sopra per l'esercizio corrente è stato previsto di Realizzare un sistema incentivante l'adozione dei cani randagi ospiti dei canili a spese del Comune;

CONSIDERATO che il risultato atteso dall'obiettivo suddetto è salvaguardare il benessere dei cani, promuoverne la cura e il rispetto disincentivando l'abbandono; rendere meno oneroso per le casse del Comune provvedere agli oneri derivanti dal ricovero dei randagi nei canili;

CONSIDERATO che il Comune di Siapiccia, riconosce la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi, ritiene di incentivarla con un contributo economico destinato a finanziare il mantenimento del cane in famiglia e a ridurre le spese a carico della collettività per il mantenimento in canile;

RENDE NOTO

Che il Comune di Siapiccia rende disponibile l'adozione di alcuni cani randagi (attualmente 5) ospitati nel canile di S.Piras di Silì – Oristano.

Che per l'adozione degli stessi, nel rispetto delle regole sottotestate verrà riconosciuto un incentivo per ogni cane ottenuto in affidamento, per un massimo di 3 (tre) anni pari a:

€. 500,00 (cinquecento) il 1° anno,

€. 300,00 (trecento) il 2° anno e €. 200,00 (duecento) il 3° anno.

L'erogazione dell'incentivo agli aventi diritto avverrà come segue:

1. Il 50% dell'incentivo sarà erogato entro 30 giorni dalla data di affidamento.
2. Il rimanente 50%, per il primo anno di adozione, sarà erogato entro i 30 giorni successivi alla scadenza di 1 anno dalla data di adozione previa verifica del corretto mantenimento del cane.
3. Per gli anni successivi al primo il contributo verrà erogato al 100% in via posticipata allo scadere dell'anno. Nel caso di decesso dell'animale verranno effettuate le opportune riduzioni proporzionali.

Che le domande potranno essere presentate con decorrenza immediata dalla pubblicazione del presente Bando che ha validità fino a revoca o cessazione di disponibilità di cani da adottare.

Che i requisiti da possedere e le regole da osservare sono elencate negli art. da 1 a 7 estratti dal Regolamento, che vengono riportati a seguire, stabilendo che nel caso di presentazione richiesta di adozione per lo stesso cane verrà data priorità all'ordine di acquisizione al protocollo.

Che la richiesta di adozione potrà essere presentata utilizzando il modello di domanda allegato.

Che la semplice presentazione della domanda non attribuisce nessun diritto e che il Comune si riserva di accogliere o respingere la stessa a termini di legge regolamento e a suo insindacabile giudizio.

Art. 1

Finalità

1. La finalità del presente Bando è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio Comunale di Siapiccia, allo scopo di ridurre il numero degli animali presenti presso la o le strutture di ricovero convenzionate con il Comune, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali e di limitare i costi del randagismo a carico della collettività.
2. L'adozione può essere disposta a favore di:
 - a) privati cittadini;
 - b) associazioni animaliste.

Art. 2

Procedura di affidamento

1. Ai fini dell'individuazione del cane da adottare, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, dovranno recarsi presso il canile convenzionato che ospita i cani randagi catturati nel territorio del Comune e allo stesso intestati nell'Anagrafe Canina. Il personale specializzato della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e consigliare l'aspirante adottante nella scelta del cane più adatto alle sue capacità ed esigenze.
2. Effettuata la visita al canile ed individuato il cane da adottare, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Siapiccia, da redigersi secondo il modulo, allegato sotto la lettera A) al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
3. L'affido è disposto mediante apposito atto del competente Responsabile del Servizio ed è consentito solo a favore del soggetto richiedente.
4. L'affido del cane può avvenire:
 - a) in forma temporanea. Questa modalità si verifica solo nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso:
 - l'affidatario dovrà impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i termini suddetti;
 - i proprietari originari che reclamano il cane sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dal Comune dall'atto dell'accalappiamento a quello dell'affido (spese per il mantenimento in canile, spese veterinarie, ecc.) e delle spese sostenute eventualmente dall'affidatario, previa la riconsegna del cane.Trascorsi 60 giorni senza che i proprietari originari abbiano reclamato il cane l'affido si trasforma automaticamente in definitivo senza che occorra produrre altro atto.
 - b) in forma definitiva. Detta modalità si verifica quando siano trascorsi almeno sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato la proprietà dell'animale.

Art. 3

Requisiti per l'affidamento degli animali

1. I cani randagi catturati in territorio comunale e ricoverati presso canile convenzionato potranno essere affidati qualora in capo al soggetto aspirante affidatario ricorrano le condizioni indicate nei commi successivi.
2. Privati cittadini:
 - a) maggiore età;
 - b) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali;
 - c) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o pertinenza adiacente, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
 - d) deve dare il consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli incaricati del Comune o del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.
3. Associazioni animaliste:
 - a) iscrizione nel registro regionale;
 - b) possedere requisiti di affidabilità derivante da efficace attività pregressa documentabile.

Art. 4

Incentivi per l'adozione

1. Il Comune di Siapiccia, riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi, ritiene di incentivarla con un contributo economico destinato a finanziare il mantenimento del cane in famiglia e a ridurre le spese a carico della collettività per il mantenimento in canile.
2. L'incentivo riconosciuto per ogni cane dato in affidamento è stabilito per un massimo di 3 (tre) anni: €. 500,00 (cinquecento) il 1° anno, €. 300,00 (trecento) il 2° anno e €. 200,00 (duecento) il 3° anno, ed erogato – secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Erogazione dell'incentivo

4. Il 50% dell'incentivo sarà erogato entro 30 giorni dalla data di affidamento temporaneo e/o definitivo [come definiti nel superiore articolo 4 comma 2 lett. a) e b)].
5. Il rimanente 50%, per il primo anno di adozione, sarà erogato entro i 30 giorni successivi alla scadenza di 1 anno dalla data di adozione definitiva (dall'inizio o divenuta tale) previa verifica del corretto mantenimento del cane.
6. Per gli anni successivi al primo il contributo verrà erogato al 100% in via posticipata allo scadere dell'anno. Nel caso di decesso dell'animale verranno effettuate le opportune riduzioni proporzionali.

Art. 6

Mantenimento dell'animale

1. L'adottante si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio presidiato in ambito comunale di cui possa dimostrare la disponibilità.
2. Il privato Cittadino nei primi tre anni dalla data di adozione non può cedere il cane a terzi se non previa autorizzazione del Comune di Siapiccia. Trascorso questo termine, l'eventuale cessione del cane dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip e al Comune di Siapiccia.

Art. 7

Verifiche, controlli e sanzioni

1. Nel caso venisse accertata l'inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni l'adozione sarà revocata e sarà disposto il ricovero del cane presso la struttura convenzionata, con addebito al proprietario delle spese di ricovero giornaliero ed eventuali spese per cure sanitarie e con l'obbligo di rimborso dell'incentivo erogato. Qualora ne sussistano i presupposti sarà inoltrata, ai sensi di legge, segnalazione all'Autorità giudiziaria.
2. L'affidatario, in caso di smarrimento del cane ha l'obbligo della denuncia presso un organo di Polizia e in caso di decesso dell'animale ha l'obbligo della comunicazione all'ASL. Entrambi i casi devono essere portati a conoscenza del Comune di Siapiccia.

Siapiccia, 28 giugno 2022

Il Responsabile del Servizio
Giorgio Salis